

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1998 del 24/06/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA TECNOSERVICE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI IN METALLO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA ONGINA N. 38
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2051 del 24/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA TECNOSERVICE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI IN METALLO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA ONGINA N. 38

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della TECNOSERVICE S.R.L., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 18.04.2016 P.G. n. 32894 (prot. ARPAE n. 3999 del 22.04.2016) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "riparazione e manutenzione prodotti in metallo" svolta nello stabilimento in oggetto. In particolare l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

VISTA la nota 28/4/2016 p.g. n. 36248 (prot. Arpa n. 4385 del 02.05.2016) con la quale il SUAP ha trasmesso le integrazioni fornite dalla Ditta in parola, documentazione con la quale tra l'altro la Ditta stessa ha dichiarato che *"...sono in corso tutte le pratiche relative all'apertura della nuova unità locale..."*;

RILEVATO CHE:

- le emissioni da autorizzare sono relative alle attività di verniciatura (E1 ed E2) e carteggiatura (E3);
- la ditta ha dichiarato un consumo annuo massimo di prodotti vernicianti e diluenti pari a 8700 kg/anno in 120 gg per un consumo annuo massimo di COV pari a 3938,1 kg;
- trattandosi di verniciatura automezzi con capacità nominale di 35 kg/gg di solvente per 120 giorni anno, risulta superata la soglia, di cui alla Parte I dell'All. 3, pertanto l'attività rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06, in quanto si stima un consumo massimo teorico di solvente di 4200 kg/anno;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza espresso con nota 20.05.2016, prot. n. 2016/0033205 (prot. Arpa n. 5256 di pari data);
- relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpa, nodo di Piacenza recante prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera, trasmessa con nota 31.05.2016, prot. n. 2016/005611;

RICHIAMATE INTEGRALMENTE le risultanze dei lavori della Conferenza di servizi che nella seduta del 1/6/2016, acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti – ed in particolare, per quanto attiene l'impatto acustico, il parere favorevole del rappresentante del Comune di Piacenza che ha evidenziato il rispetto dei limiti di zona previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta TECNOSERVICE S.R.L. dell'Autorizzazione Unica Ambientale che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TECNOSERVICE S.R.L.** (COD. FISC. 03195931203) - avente sede legale in Comune di Bologna (BO), via Montello n. 15 - per l'attività di "riparazione e manutenzione prodotti in metallo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Via Ongina n. 38. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – VERNICIATURA

Portata	60000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/gg
Durata massima annua	120 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione inquinanti	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 – VERNICIATURA

Portata	60000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/gg
Durata massima annua	120 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione inquinanti	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 – CARTEGGIATURA

Portata	525 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione inquinanti	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

- a) i camini devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
- c) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i controlli da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni **E1, E2** ed **E3** devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- g) l'attività di verniciatura e passivazione deve essere svolta negli appositi impianti, muniti di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- h) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- i) devono essere impiegati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- j) i prodotti vernicianti pronti all'uso devono avere un residuo secco non inferiore al 60% in peso;
- k) la ditta non dovrà superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 73 kg/g. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto l);
- l) i giorni di utilizzo dell'impianto ed i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (comprensivi del lavaggio delle attrezzature) e dello sgrassante utilizzato, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- m) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
- limite emissione annua di COV: **3950 Kg/a**;
 - limite emissione diffusa: 25% dell'input di solvente;
- n) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa ad Arpae nodo di Piacenza:
- l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;

- il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06, comprendente i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati comprensivi di quelli impiegati per l'attività di pulizia delle superfici, suddivisi per tipologia, sulla quantità di rifiuti smaltiti, nonché sulle quantità di sostanze organiche volatili emesse complessivamente nell'anno precedente;
- o) in sede di messa a regime degli impianti dovranno essere effettuati tre autocontrolli nell'arco di dieci giorni, alle emissioni, mirante alla verifica del rispetto dei limiti. Dovranno essere utilizzati i metodi sopra esplicitati;
- p) il termine ultimo di **messa in esercizio** delle emissioni E1, E2 ed E3 è fissata a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- q) il termine ultimo di **messa a regime** delle emissioni E1, E2 ed E3 è fissata a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- r) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;

3. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.